

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione “*l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività*”. Non sono previste deroghe in ragione della scarsa entità della distanza, il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale. Si sottolinea, ad ogni modo, che l'ipotesi riguarda il trasferimento di un esercizio all'interno della cerchia dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, rimanendo il trasferimento di slot al di fuori di tale distanza sempre consentito.